

IL DECRETO MILLEPROROGHE

Sulla G.U. 28.2.2024, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe" contenente una serie di interventi riguardanti anche il settore agricolo.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2024 E 2025

La Finanziaria 2017 aveva previsto, per il periodo 2017 - 2022, la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Con la Finanziaria 2023 tale agevolazione è stata riconosciuta anche per il 2023.

La Finanziaria 2024 non aveva prorogato questa agevolazione.

Ora, in sede di conversione del [DL n. 215/2023](#), c.d. "Decreto Milleproroghe" è stata disposta per il 2024 e 2025, a favore di coltivatori diretti / IAP, la non concorrenza (totale / parziale) alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a Euro 15.000.

Per effetto dell'integrazione sopra citata, ora il beneficio in esame, sia pure con alcune modifiche, è stato esteso al **2024 e 2025** prevedendo che i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, **concorrono**, considerati congiuntamente, **alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali**.

Redditi dominicali e agrari	% di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000	---
Oltre € 10.000 fino a € 15.000	50%
Oltre € 15.000	100%

Il reddito dominicale ed agrario concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare determinato applicando al valore delle rendite catastali dei terreni un coefficiente di rivalutazione pari all'80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario.

Si rammenta però per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola non è applicabile l'ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e agrario nella misura del 30%.

Alla luce di quanto sopra illustrato, ai fini dell'applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito complessivo è necessario considerare i redditi dominicale ed agrario rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%.

Di conseguenza in presenza di un reddito dominicale pari a € 4.000 ed un reddito agrario pari a € 7.000, ai fini della concorrenza alla formazione del reddito complessivo va considerato l'ammontare di € 19.100 [€ 4.000 + (4.000 x 80%) + 7.000 + (7.000 x 70%)].

Pertanto fino a € 10.000 opera l'esenzione, per € 5.000 il reddito concorre per il 50%, i restanti € 4.100 concorrono interamente al reddito complessivo.

Per espressa previsione sono **escluse** dall'agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative aventi la qualifica di società agricole, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR.

PROROGA RATE "ROTTAMAZIONE-QUATER"

L'adesione alla c.d. "rottamazione-quater" determinava l'estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai **singoli carichi affidati all'Agente della riscossione** nel periodo **1.1.2000 - 30.6.2022**.

A tal fine risultava necessario:

- presentare all'Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione (salvo proroga per i territori alluvionati);
- effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
 - affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
 - maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 e al 18.12.2023.

Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

Per i territori alluvionati il pagamento della prima rata doveva avvenire entro il 31/01/2024 e la seconda entro il 29/02/2024.

Ora in decreto milleproroghe in sede di conversione ha disposto la **rimessione in termini** per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023 (o 31/01/2024 e 28/02/2024 per i territori alluvionati), il versamento della **prima / seconda rata**, nonché la **proroga della rata scaduta il 28.2.2024**, prevedendo che **"il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate ... da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione ... se il debitore effettua l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024"**.

RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE

Il decreto Milleproroghe in sede di conversione modifica anche il c.d. il "ravvedimento speciale" previsto dall'[art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022](#) (Finanziaria 2023) che ora viene esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022**.

In particolare è possibile regolarizzare:

- le **violazioni "sostanziali"** dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
- le **violazioni prodromiche** alla presentazione della dichiarazione in quanto non "assorbite" nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).

La regolarizzazione **non può essere utilizzata** per:

- le **violazioni "rilevabili"** ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 ai fini iva
- gli **omessi versamenti delle imposte**;
- le **violazioni formali**;
- regolarizzare il quadro RW anche se è consentita per regolarizzare i redditi di fonte estera compresa l'IVIE e l'IVAFE;

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

- **rimuovere l'irregolarità / omissione;**
- **versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:**
 - in **unica soluzione** entro **il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l'1.4 è festivo);**
 - in **4 rate** di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell'irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata) entro il 2.4.2024.

Si rammenta che la regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata contestata alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata.

PROROGA OBBLIGO ASSICURATIVO TRATTORI

L'entrata in vigore dell'obbligo di assicurare le macchine agricole non circolanti su strada è stata prorogata al **30 giugno 2024**. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello 23 dicembre 2023 del Decreto Legislativo n. 184/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2118 relativa all'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore, era entrato in vigore l'obbligo assicurativo per i veicoli agricoli in qualunque area siano ubicati, anche in quelle private. Tale normativa, nello specifico, impone l'obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, inclusi quelli custoditi o in circolazione in aree private.

Pertanto, il nuovo obbligo riguardava anche i trattori agricoli utilizzati per le lavorazioni nei fondi rustici e a quelli presenti in aree private non aperte al pubblico.

Tale obbligo, evidentemente, è stato introdotto al fine di garantire la sicurezza e la tutela assicurativa in qualsiasi contesto di utilizzo dei veicoli a motore.

Preso atto della novella legislativa, gli operatori dei diversi settori su cui impatta in maniera rilevante la normativa avevano richiesto, a gran voce, l'approvazione di un emendamento al Dl Milleproroghe con il dichiarato obiettivo di introdurre una modifica normativa al decreto che escludesse dal dettato normativo i trattori non circolanti su strada e in attesa della modifica posticipasse l'entrata in vigore della norma per dare tempo di verificare la correttezza del recepimento della direttiva comunitaria.

A tal fine si è disposta la proroga dell'entrata in vigore della norma al 30/06/2024 per cui i trattori o mezzi di lavoro se non circolanti su strada al momento non sono obbligati all'assicurazione.

Ovviamente l'obbligo assicurativo permane per i mezzi agricoli che circolano su strada.